

CONTRIBUTI ECONOMICI ILLEGITTIMI: ULTERIORI AZIONI DEL CSA VOLTE AD OTTENERE IL RISPETTO DELLE LEGGI VIGENTI *

FRANCESCO SANTANERA

Come risulta dalle esperienze descritte nei miei precedenti articoli in merito ai contributi economici posti illegittimamente a carico dei congiunti dei soggetti con handicap intellettivo in situazione di gravità e degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti, le iniziative assunte dal Csa, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base, non solo erano state pervicacemente contrastate dalle istituzioni regionali e locali pur nei casi in cui la violazione delle leggi statali era lampante, ma anche – fatto inizialmente del tutto inaspettato – da numerosi parenti degli utenti dei servizi socio-sanitari e da alcune organizzazioni di base.

Se possono essere comprensibili i timori dei familiari degli assistiti per le paventate ritorsioni degli enti pubblici e privati sui loro congiunti assistiti, del tutto inaccettabili erano (e lo sono tuttora) i supporti, forniti dalle organizzazioni che asseriscono di tutelare i soggetti deboli, alle illegittime richieste di contributi economici avanzate dalle istituzioni.

* Ventunesimo articolo sulle attività svolte dal volontariato dei diritti e sui risultati raggiunti. I precedenti articoli pubblicati su questa rivista riguardano: "La situazione dell'assistenza negli anni '60: 50mila enti e 300mila minori ricoverati in istituto", n. 163, 2008; "L'assistenza ai minori negli anni '60: dalla priorità del ricovero in istituto alla promozione del diritto alla famiglia", n. 164, 2008; "Anni '60: iniziative dell'Anfaa per l'approvazione di una legge sull'adozione dei minori senza famiglia", n. 165, 2009; "I minori senza famiglia negli anni '60: rapporti internazionali e appello dell'Anfaa al Concilio ecumenico Vaticano II", n. 166, 2009; "1964: presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge sull'adozione legittimante dei minori senza famiglia", n. 167, 2009; "Le forti opposizioni alla proposta di legge 1489/1964 sull'adozione legittimante", n. 168, 2009; "Altre iniziative dell'Anfaa per l'approvazione dell'adozione legittimante dei minori senza famiglia", n. 169, 2010; "Finalmente approvata la legge 431/1967 sull'adozione legittimante dei minori senza famiglia", n. 170, 2010; "Riflessioni in merito alla svolta socio-culturale promossa dall'adozione legittimante e dal volontariato dei diritti", n. 171, 2010; "Le travagliate prime applicazioni della legge 431/1967 istitutiva dell'adozione legittimante", n. 172, 2010; "Azioni intraprese dall'Anfaa e dall'Uipdm per l'attuazione della legge sull'adozione speciale", n. 173, 2011; "Ulteriori azioni dell'Anfaa e dell'Uipdm per la corretta applicazione della legge 431/1967 sull'adozione speciale e per l'adeguamento funzionale dei Tribunali e delle Procure per i minorenni", n. 174, 2011; "Sollecitazioni e denunce dell'Anfaa e dell'Uipdm per superare le resistenze frapposte all'attuazione della legge sull'adozione speciale", n. 175, 2011; "Altri impulsi dell'Anfaa e dell'Uipdm per la piena e tempestiva realizzazione della legge sull'adozione spe-

Approfittando di questa situazione, molto spesso i responsabili degli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari ed una parte consistente del loro personale avevano espresso giudizi anche sprezzanti in merito alle istanze presentate dal Csa, sostenendo che erano sbagliate perché contrastanti con le posizioni delle associazioni degli utenti. Ad esempio il Csa denunciava l'illegalità delle richieste di denaro ai parenti dei soggetti con handicap grave che frequentavano i centri diurni, mentre le succitate organizzazioni non solo non si opponevano, ma le giudicavano corrette (1).

Obiettivi del Csa e relative iniziative

Come avevo già riferito nell'articolo pubblicato nel n. 179, 2012, le iniziative intraprese dal Csa in merito alle contribuzioni economiche del settore socio-sanitario avevano l'obiettivo di ottenere dalle istituzioni sia il rispetto delle leggi vigenti (in particolare l'attuazione delle norme che non consentivano e non consentono agli enti di sostituirsi all'interessato per le richieste di denaro ai parenti degli assistiti), sia la definizione di criteri analoghi a quelli utilizzati per i sussidi ai disoccupati e ai cassaintegrati. Infatti dette provvidenze vengono erogate indipendentemente dalle condizioni economiche dei congiunti conviventi o non conviventi.

ciale", n. 176, 2011; "Esperienze in merito alle contribuzioni economiche illegittimamente imposte dagli Enti pubblici del settore socio-sanitario", n. 177, 2012; "Vertenze del Csa contro le illegali richieste di contributi economici ai congiunti degli assistiti", n. 178, 2012; "Altre iniziative del Csa per ottenere il rispetto delle leggi relative alle contribuzioni economiche", n. 179, 2012; "Proseguono le azioni del Csa per la corretta attuazione delle norme vigenti in materia di contribuzioni economiche", n. 180, 2012; "L'assurda e deleteria sentenza della Corte di Cassazione n. 481/1998 sulle contribuzioni economiche", n. 181, 2013, "Il decreto legislativo 130/2000 sulle contribuzioni economiche: un'altra importante conquista del volontariato dei diritti", n. 182, 2013.

(1) Si vedano, ad esempio, nei miei precedenti due articoli, il capitolo "Il filo-istituzionale comportamento dell'Anffas di Busto Arsizio" e le iniziative assunte dal Comitato provinciale di Treviso delle Associazioni dei congiunti delle persone con disabilità, comprendente ben 27 organizzazioni fra le quali i Sindacati Cgil, Cisl e Uil, a difesa delle illegittime richieste di contribuzioni economiche avanzate dalla Conferenza dei Sindaci dell'Ulss di Treviso.

Inoltre, tenuto conto degli oneri versati dai lavoratori dei settori pubblico e privato a seguito delle leggi 841/1953, 692/1955 e 386/1974 (2), nonché dell'imposizione ai malati cronici non autosufficienti della quota alberghiera disposta dall'articolo 54 della legge 289/2002, il Csa riteneva (e ritiene) corretto che detta quota dovesse (e debba) essere corrisposta dagli utenti sulla base delle loro personali disponibilità finanziarie.

Queste richieste, come ho segnalato nel mio precedente articolo, erano state accolte dal tuttora vigente decreto legislativo 130/2000, che definisce la questione delle contribuzioni economiche in modo corretto e di immediata comprensione (3).

(2) In base alle leggi 841/1953 e 692/1955, mentre ai pensionati dei settori pubblico e privato ed ai loro congiunti conviventi di qualsiasi età era stato riconosciuto il diritto alle prestazioni ospedaliere gratuite e senza limiti di durata anche nei casi di malattie croniche, il Parlamento aveva imposto un ragguardevole aumento dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro, i cui relativi oneri, tuttora praticati, sono stati aumentati dalla legge 386/1974.

(3) Com'è noto il decreto legislativo 109/1998, come risulta modificato dal decreto legislativo 130/2000, stabilisce che gli assistiti, qualora si tratti di ultrasessantacinquenni non autosufficienti o di persone con disabilità permanente in situazione di gravità, per le prestazioni socio-sanitarie ad esse fornite devono contribuire esclusivamente sulla base delle loro personali risorse economiche (redditi e beni, dedotte le franchigie di legge). Inoltre il 6° comma dell'articolo 2 vieta agli Enti pubblici di sostituirsi alle persone interessate per quanto concerne la richiesta degli alimenti, confermando le relative disposizioni contenute negli articoli 438 e 441 del Codice civile. Fra gli innumerevoli pretesti assunti da Comuni e Consorzi per continuare a pretendere contributi economici dai congiunti delle persone colpite da handicap e/o patologie invalidanti e da non autosufficienza ricoverate presso Rsa (Residenze sanitarie assistenziali), molto spesso è stato sostenuto che i succitati decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 non erano applicabili in quanto non era stato emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto amministrativo previsto dal comma 2 ter dell'articolo 3. Si tratta di un appiglio inconsistente. Infatti, com'è noto, anche a coloro che posseggono solo le basi essenziali del diritto, la mancata emanazione di un decreto amministrativo non può ritardare o annullare l'attuazione di una legge. Inoltre occorre tener presente che il decreto legislativo 130/2000 reca la data del 3 maggio 2000. In quel periodo il Parlamento stava discutendo la legge 328/2000 di riforma dell'assistenza e giustamente il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore aveva ritenuto corretto non emanare un decreto amministrativo finalizzato a «*favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza*», visto che della questione stava occupandosi il Parlamento per la definizione di una legge che riguardava anche la finalità succitata. Reca la data dell'8 novembre 2000 la legge 328/2000 i cui articoli 14 "Progetti individuali per la persona disabile", 15 "Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti" e 16 "Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari" precisano con norme molto dettagliate proprio le iniziative volte a «*favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza*». Nella legge 328/2000 è inserito anche l'articolo 25 così redatto: «*Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la*

Ciò nonostante erano proseguite le devastanti, anche se giuridicamente inconsistenti, opposizioni da parte di Regioni, di Comuni e di loro Consorzi.

Segnalo pertanto che le principali iniziative assunte dal Csa in merito ai contributi economici a partire dal 2000 sono state le seguenti (4):

- istanze rivolte al Prefetto di Torino (5 ottobre 1998; 4 gennaio, 3 febbraio, 23 giugno, 16 agosto e 13 dicembre 1999; 12 aprile, 22 maggio e 28 giugno 2000) per richiedere (inutilmente) il rispetto delle disposizioni in vigore da parte delle Province, dei Comuni e delle Asl;
- predisposizione di una Petizione popolare per il Piemonte riguardante la richiesta di servizi e di interventi a favore dei soggetti non autosufficienti stabilendo che «*le eventuali contribuzioni economiche a carico delle persone assistite siano calcolate in base al decreto legislativo 130/2000*» e relative iniziative per ottenere il sostegno da parte dei cittadini interessati. Erano state raccolte 7.458 firme consegnate alla Presidenza del Consiglio regionale il 21 giugno 2001;
- sostegno alla causa vinta da G. A. contro l'Opera pia Lotteri di Torino;
- richiesta a *Donna moderna* di smentire l'affermazione dell'Avv. Cesare Rimini contenuta nel numero del 28 marzo 2001 secondo cui i figli dovrebbero sostenere, in relazione alle loro risorse economiche, una quota delle spese necessarie per la cura della madre colpita da demenza senile;
- intervento nei confronti dell'Asl della Provincia di Bergamo che intendeva vietare l'accesso al centro diurno di un soggetto con handicap intellettuale grave a seguito del rifiuto dei genitori di versare un contributo economico illegittimo di 300mila lire;
- predisposizione di una Petizione popolare nazionale rivolta al Senato, alla Camera dei Deputati, al Governo ed ai Consigli delle Regioni e delle Province autonome di Bolzano e di Trento in cui, preso atto delle disposizioni

verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130».

(4) Oltre alle iniziative promozionali del Csa (rapporti con le istituzioni, redazione di documenti, organizzazione di presidi e di volantini, partecipazione a convegni, ecc.) ricordo che dal 1978 ha operato ed opera tuttora il Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti che interviene a tutela delle esigenze e dei diritti personali dei soggetti non autosufficienti.

poco chiare contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 e del 29 novembre 2001, veniva richiesto, fra l'altro, che i ricoverati presso le Rsa contribuissero alle spese esclusivamente sulla base delle loro personali risorse economiche;

- segnalazione al Consiglio comunale di Firenze che la delibera approvata il 20 dicembre 2001 conteneva norme illegittime e vessatorie in materia di contributi economici nei riguardi dei congiunti degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone con demenza senile;

- richiesta di chiarimenti (mai forniti) all'Assessore alla sanità della Lombardia in merito alla retta imposta per la frequenza dei centri diurni a carico dei malati di Alzheimer e dei loro congiunti che volontariamente provvedono a garantire la permanenza al loro domicilio;

- diffusione della presa di posizione del 18 giugno 2002 del Difensore civico della Regione Piemonte in merito alle contribuzioni economiche illegittimamente imposte da Enti gestori delle attività socio-assistenziali;

- pubblicazione sul n. 141/2003 di *Prospettive assistenziali* degli articoli di Massimo Dogliotti "Dopo il decreto legislativo n. 130/2000, le rette di ricovero vanno pagate dai genitori degli handicappati maggiorenni infrasessantenni?" e di Francesco Santanera "Continua l'imposizione illegittima di contributi economici ai congiunti dei soggetti con handicap grave e degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti";

- stesura e raccolta delle adesioni e delle firme riguardanti la Petizione popolare nazionale indirizzata al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e alle Autorità regionali e locali volta ad ottenere la corretta attuazione dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000. Il testo è pubblicato sul n. 142/2003 di questa rivista. Erano state raccolte 13.495 firme inviate anche all'allora Ministro del lavoro e delle politiche sociali Roberto Maroni;

- richiesta presentata all'Assessore all'assistenza del Comune di Torino di approvare una delibera (di cui era stata fornita una bozza) diretta a precisare che l'ammontare della retta alberghiera a carico degli anziani cronici non autosufficienti ricoverati presso le Rsa, doveva essere ridotto in base agli obblighi di mantenimento del coniuge e delle altre persone a carico del ricoverato. Inoltre era segnalata la neces-

sità di tenere conto degli oneri relativi all'affitto e alle altre spese concernenti l'alloggio occupato dal coniuge o da altri congiunti;

- presa di posizione contro il "Libro bianco sul welfare", predisposto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in cui fra le altre indicazioni negative c'era anche quella di attribuire alle famiglie delle persone in grave difficoltà funzionali socio-sanitarie spettanti al settore pubblico;

- azioni contro l'ordinanza del giudice Giacomo Oberto del Tribunale di Torino emessa il 1° marzo 2001 che aveva respinto il ricorso cautelare promosso dalla Federconsumatori nei confronti delle norme vessatorie contenute nel regolamento dell'Ipab "Opera pia Convalescenziario alla Crocetta", imposte ai congiunti degli anziani malati cronici non autosufficienti ivi ricoverati;

- lettera di protesta inviata il 9 luglio 2003 al Sindaco e ai Capi gruppo del Consiglio comunale di Como in merito alle illegali richieste di contributi;

- segnalazione effettuata il 7 ottobre 2003 al Presidente della Camera dei Deputati e ai Componenti della Commissione affari sociali circa le notizie fuorvianti e le gravi omissioni, riguardanti anche le contribuzioni economiche, contenute nel documento del Servizio studi della stessa Camera dei Deputati in merito al progetto di legge sul Fondo per le persone non autosufficienti;

- predisposizione di una Petizione popolare contro le illegittime richieste di contributi economici avanzate dalle istituzioni piemontesi. Il relativo testo era stato allegato al n. 145, 2004: oltre 35mila le firme raccolte (5);

- presa di posizione contro la legge n. 2/2003 della Regione Emilia Romagna in cui veniva consentito ai Comuni di continuare ad imporre ai parenti degli assistiti versamenti non dovuti il cui importo, come aveva precisato Graziano Giorgi, coordinatore regionale per le politiche sociali e familiari, era «dell'ordine di 3.500.000 di vecchie lire al mese»;

- organizzazione a Torino del presidio del 21 ottobre 2003 avente anche lo scopo di richie-

(5) Le Petizioni popolari erano state predisposte non solo con lo scopo di sollecitare le autorità a rispettare la legge, ma anche per informare la popolazione e le organizzazioni sociali. Purtroppo molto spesso è stato ignorato il problema delle conseguenze drammatiche derivanti dall'esborso di somme anche molto rilevanti, sovente causa diretta di povertà.

re alla Regione Piemonte il riconoscimento del volontariato intrafamiliare e l'istituzione del rimborso forfettario delle spese sostenute dai congiunti per l'accoglienza domiciliare di un familiare non autosufficiente. Inoltre veniva richiesta la gratuità della frequenza dei centri diurni attivati per i soggetti con disturbi psichici e quelli per i malati di Alzheimer, nonché l'esenzione da ogni onere economico a carico dei parenti delle persone non autosufficienti assistite;

- istanza rivolta al Comune di Bologna che continuava a imporre contributi economici illegittimi ai congiunti conviventi o addirittura non conviventi con gli assistiti aventi un'autonomia personale estremamente limitata o nulla;

- redazione per il n. 145, 2004 di *Prospettive assistenziali*, rubrica "Specchio nero", dell'articolo "Le assurde posizioni sui contributi economici assunte dal Ministro della salute, dai Difensori civici di Ferrara e di Verona, nonché dalla rivista *Forum*";

- sostegno alle organizzazioni della Lombardia che avevano avviato una raccolta delle firme per la presentazione alla Regione di una Petizione popolare riguardante anche le contribuzioni economiche;

- invio al Presidente della Repubblica Ciampi in data 8 gennaio 2004 di una lettera in cui, fra l'altro, veniva segnalato che «*violando apertamente le leggi vigenti (articolo 25 della legge 328/2000 e decreti legislativi 109/1998 e 130/2000), quasi tutti i Comuni e le Asl, qualora i soggetti interessati non abbiano le risorse per il pagamento dell'intera quota alberghiera, impongono ai loro parenti, quasi sempre mediante ricatto (o firmate o il vostro congiunto non viene ricoverato), di sottoscrivere l'impegno a versare la quota non coperta dai redditi del malato*». In data 9 febbraio 2004 il Direttore dell'Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni istituzionali della Presidenza della Repubblica aveva inviato a nome del Capo dello Stato una pilatesca risposta asserendo che «*questo Ufficio non ha mancato di richiamare su quanto esposto l'attenzione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per un'approfondita valutazione*» mai giunta al Csa;

- iniziative di vario genere rivolte alle Regioni e ai Comuni, in particolare quello di Torino, in merito all'utilizzo della illogica sentenza n. 481/1998 della Corte di Cassazione (v. il mio articolo pubblicato sul n. 181/2013 di questa riv-

sta) per pretendere contributi economici dai parenti degli assistiti;

- presentazione in data 15 settembre 2004, insieme ad Alzheimer Piemonte e all'Associazione malati di Alzheimer, all'Assessore alla sanità della Regione Piemonte, di una piattaforma per richiedere nuovamente il riconoscimento del volontariato intrafamiliare svolto dai congiunti dei pazienti con demenza senile e l'erogazione di un assegno di cura di euro 500 mensili quale rimborso delle spese vive sostenute per le prestazioni domiciliari;

- presa di posizione nei confronti del Sindaco di Pavia e dei Sindacati Cgil, Cisl e Uil in merito alle leggi violate dalla delibera approvata sulla base dell'accordo fra i succitati riguardante i soggetti con handicap intellettuale, in cui era previsto l'obbligo delle persone tenute agli alimenti di corrispondere «*il costo del ricovero non coperto dal reddito del ricoverato*»;

- partecipazione alla trattativa con la Regione Piemonte a seguito della quale era stata approvata dalla Giunta regionale la delibera n. 17/2005 in cui è riconosciuta l'esigibilità dei Lea e viene regolamentato il ricovero degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone con demenza senile presso le Rsa. Era altresì previsto che i degenti provvedessero al pagamento delle quote alberghiere esclusivamente nei limiti delle proprie personali risorse economiche (6);

- richieste (non accolte) indirizzate il 24 gennaio 2005 a Don Vincenzo Nozza, Direttore nazionale della Caritas italiana e in data 1° settembre e 16 novembre 2010 a Mons. Giuseppe Merisi, Presidente della stessa Caritas per l'assunzione di iniziative informative sul diritto alle cure socio-sanitarie degli anziani malati cronici non autosufficienti. Inoltre veniva segnalata l'opportunità di una presa di posizione contro le dimissioni selvagge (praticate purtroppo anche da strutture sanitarie gestite da organizzazioni cattoliche), disposte cioè senza assicurare la prosecuzione delle cure, che spesso comportano anche oneri gravosi per i loro congiunti. Analoga richiesta era stata inutilmente avanzata il 29 aprile 2005 a Valter Nanni, responsabile

(6) Le numerose e complesse iniziative assunte dal Csa sono illustrate nell'articolo di Maria Grazia Breda, "I livelli essenziali di assistenza sanitaria: i positivi risultati raggiunti dal volontariato dei diritti nella vertenza con la Regione Piemonte", pubblicato sul n. 150/2005 di questa rivista.

dell'Ufficio studi e ricerche della Caritas italiana;

- iniziative assunte in merito alle false notizie sulle contribuzioni economiche inserite nel sito web del sindacato Uil;

- azioni volte ad evidenziare le irragionevoli norme inserite da Cgil, Cisl e Uil nella proposta di legge di iniziativa popolare "Un piano per interventi integrati sulla non autosufficienza finanziata da un fondo nazionale", depositata il 20 ottobre 2005 alla Corte di Cassazione. Infatti in detta proposta non erano citate le disposizioni di legge in vigore (comma 2 ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 109/1998 come modificato dal decreto legislativo 130/2000) in base alle quali i soggetti con handicap grave e gli ultrasessantacinquenni non autosufficienti debbono contribuire al costo delle prestazioni esclusivamente sulla base delle loro personali risorse economiche. La proposta di legge è stata presentata alla Camera dei Deputati il 17 gennaio 2006 e mantenuta all'ordine del giorno della legislatura successiva ai sensi dell'articolo 107, comma 4 del regolamento della Camera dei Deputati. Date le fuorvianti notizie contenute in detta proposta, l'iniziativa dei Sindacati e le loro attività operative sono state e sono una delle cause principali del non riconoscimento della condizione di malati delle persone colpite da malattie inguaribili ma pur sempre curabili, nonché delle conseguenti richieste di contributi economici;

- promozione di una Petizione popolare per il Piemonte riguardante anche la richiesta alle istituzioni di rispettare le leggi in vigore sulle contribuzioni economiche, spesso violate dai Comuni;

- prese di posizione contro il comunicato del 23 giugno 2005 della Segreteria Cgil di Bergamo in cui veniva espresso il sostegno del Sindacato in merito all'imposizione di contributi illegittimi ai congiunti degli anziani cronici non autosufficienti ricoverati presso le Rsa, nonché nei confronti del Sindaco di Civitella in Val Chiana che, non tenendo in alcuna considerazione il parere del Difensore civico di Arezzo, non intendeva applicare la vigente normativa sull'Isee. Analoghe iniziative erano state intraprese nei riguardi di Cittadinanzattiva nel cui sito web (dicembre 2005) veniva affermato che qualora l'anziano malato cronico non autosufficiente ricoverato in una Rsa «non abbia i mezzi finanziari per far fronte al pagamento della retta

debbano provvedere i parenti o, in subordine, il Comune di residenza». Inoltre Cittadinanzattiva segnalava che «per l'ingresso in Rsa è necessario (...) l'inserimento in liste d'attesa», nonostante che dette liste violino il diritto alla continuità delle cure;

- segnalazione sul n. 154, 2006 degli "Esponenti del Comune di Verona per aggirare le leggi vigenti in materia di contribuzioni economiche";

- distribuzione agli organizzatori e ai partecipanti della XVII Giornata Caritas sul tema "Come una comunità cristiana può essere vicina all'anziano malato", svoltasi a Vinovo (Torino) il 25 marzo 2006 di un volantino in cui, presentata la situazione, veniva richiesta la predisposizione (mai realizzata dalla Caritas) di un opuscolo riguardante anche le contribuzioni economiche;

- richiesta (non accolta), rivolta al Sottosegretario alla famiglia, On. Chiara Acciarini, di norme volte a sostenere i congiunti che volontariamente provvedono alle cure domiciliari di persone non autosufficienti e che, a causa degli oneri a loro carico, cadono spesso in povertà;

- interrogativi rivolti alla Fondazione Zancan che insisteva nel chiedere l'imposizione di contributi economici ai parenti degli assistiti non autosufficienti;

- azioni volte ad evidenziare le fuorvianti valutazioni e proposte contenute nel volume *La riforma dell'assistenza ai non autosufficienti*, curato da Cristiano Gori, edito da Il Mulino, anche per quanto concerne la questione delle contribuzioni economiche;

- segnalazione (rimasta senza riscontri) al Presidente nazionale dell'Anffas, Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e relazionale, delle leggi vigenti che garantiscono il diritto esigibile all'accoglienza residenziale, senza alcun onere economico a carico dei congiunti, nei casi in cui per qualsiasi motivo non siano più praticabili le prestazioni domiciliari, nonché nei riguardi dei gravi limiti delle strutture istituite per il "dopo di noi", come ad esempio la comunità La Torre di Rivarolo (Torino), che non perseguono nemmeno l'obiettivo della permanenza nel proprio ambiente dei soggetti con handicap;

- informazioni rivolte alla Fish, Federazione italiana per il superamento dell'handicap che, pur raggruppando numerose organizzazioni

operanti nel settore dell'handicap, non prendeva nemmeno atto delle vigenti disposizioni in base alle quali nessun contributo economico può essere imposto ai congiunti dei soggetti con gravi disabilità;

- intervento di Maria Grazia Breda, in rappresentanza del Csa, all'audizione indetta il 26 novembre 2006 dalla Commissione affari sociali della Camera dei Deputati in cui, fra l'altro, aveva evidenziato le gravi conseguenze anche economiche per le famiglie derivanti sia dalle dimissioni illegali da ospedali e da case di cura private di persone malate croniche non autosufficienti, sia dalla mancata attuazione delle norme che obbligano le Asl ad assicurare l'accoglienza residenziale delle persone con handicap invalidanti senza alcun onere economico a carico dei loro congiunti;

- organizzazione da parte della Fondazione promozione sociale del convegno di Torino del 20 ottobre 2006 sul tema: "I malati di Alzheimer e sindromi correlate: gli obblighi del Servizio sanitario nazionale e dei Comuni e il ruolo delle famiglie" con la partecipazione di 450 persone;

- distribuzione agli organizzatori e ai partecipanti della Conferenza nazionale sulla famiglia (Firenze, 24 maggio 2007) di un volantino del Csa sulle inquietanti inesattezze, riguardanti anche le contribuzioni economiche, contenute nel documento conclusivo del 3 maggio 2007 della "Indagine conoscitiva sulle condizioni sociali della famiglia in Italia" svolta dalla Camera dei Deputati;

- ulteriori richieste (non accolte) rivolte alla Caritas italiana di fornire informazioni sulle leggi riguardanti i contributi economici, la cui disapplicazione molto spesso determina condizioni di povertà dei congiunti delle persone non autosufficienti;

- promozione della delibera della Giunta della Regione Piemonte n. 37/2007 in cui era previsto il versamento annuale da parte della stessa Regione di 5 milioni di euro agli Enti gestori delle attività socio-assistenziali che applicavano le norme vigenti sui contributi economici;

- molteplici azioni intraprese per segnalare l'assoluta negatività del disegno di legge "Delega al Governo a definire un sistema di protezione sociale per le persone non autosufficienti e di sostegno alla famiglia. Disposizioni in materia di politiche sociali", predisposto dal Ministro della solidarietà sociale Paolo Ferrero,

approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 novembre 2007, presentato alla Camera dei Deputati il 3 dicembre 2007 che, oltre ad omettere i diritti allora (e ancora oggi) vigenti, prevedeva rilevanti oneri economici a carico dei congiunti delle persone non autosufficienti assistite;

- sostegno del Csa ai familiari di V. R., soggetto con handicap intellettivo molto grave frequentante un centro diurno, nei cui confronti il Comune di Bologna aveva emesso cartelle esattoriali per il pagamento di contributi economici illegittimi;

- presa di posizione nei confronti del Difensore civico della Regione Friuli Venezia Giulia, Cristina Dolcher, che senza tener conto delle leggi vigenti aveva sostenuto che i parenti dovevano concorrere nei limiti delle loro possibilità economiche al pagamento *«di quella parte della retta cui il loro parente non può far fronte con le sue proprie risorse»*;

- invio da parte del Csa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta, agli Assessori e ai Consiglieri della Regione Toscana di una comunicazione per segnalare l'illegittimità delle norme sui contributi economici contenute nella mozione approvata dalla maggioranza di centro-sinistra nella seduta del 3 ottobre 2007;

- presentazione da parte mia di un esposto alla Procura della Repubblica di Firenze (che non me ne ha mai segnalato l'esito nonostante la richiesta presentata ai sensi delle leggi vigenti) in merito ai contributi illegittimi imposti dal Comune di Firenze ai congiunti degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti e dei soggetti con handicap in situazione di gravità;

- segnalazione della violazione di norme di legge, comprese quelle sui contributi economici, presenti in varie norme del contratto imposto dalla Fondazione Sant'Erasmus di Legnano (Milano) ai congiunti degli anziani malati cronici non autosufficienti ivi ricoverati;

- promozione della delibera della Giunta della Regione Piemonte n. 64/2008 che ha destinato il 5,67% dei finanziamenti regionali, riguardanti i soggetti con handicap, ai Comuni singoli o associati che attuano le norme statali sulle contribuzioni economiche;

- predisposizione dell'editoriale del n. 165/2009 di *Prospettive assistenziali* "Molto negativa la legge della Regione Toscana sulla non autosufficienza: Cgil, Cisl e Uil plaudono", in quanto, fra l'altro, pur non avendo alcun pote-

re in merito, la Regione Toscana ha imposto versamenti di contributi economici ai congiunti e ai figli conviventi o non conviventi degli anziani malati cronici non autosufficienti ricoverati presso Rsa;

- interventi vari nei confronti del Comune di Cologno Monzese che aveva imposto contributi illegali ai figli degli anziani cronici non autosufficienti assistiti;

- presa di posizione nei confronti del volume *Le riforme regionali per i non autosufficienti. Gli interventi realizzati e i rapporti con lo Stato*, curato da Cristiano Gori, edito da Carocci che, fra l'altro, contiene affermazioni gravemente fuorvianti in materia di contribuzioni economiche;

- segnalazione in merito alla violazione delle disposizioni di legge sulle contribuzioni economiche da parte della Regione Emilia Romagna;

- predisposizione per il n. 166/2009 della rivista *Prospettive assistenziali* degli articoli "Emarginante la normativa della Provincia autonoma di Bolzano concernente gli anziani non autosufficienti" in merito alle gravi violazioni in materia di contributi economici e "Il responsabile dei servizi sociali del Comune di Cologno Monzese insiste nella violazione delle norme sulle contribuzioni economiche";

- stesura dell'editoriale del n. 167/2009 di *Prospettive assistenziali* "Negati o ignorati alcuni fondamentali diritti dei soggetti deboli: un appello alla solidarietà dei fatti concreti" rimasto privo di riscontri, anche per quanto riguarda le somme di denaro sottratte illegalmente ai parenti degli assistiti e dei malati cronici;

- ulteriori (inutili) sollecitazioni rivolte alla Caritas italiana per l'eliminazione delle cause di povertà provocate dalle dimissioni di anziani malati cronici da ospedali e da case di cura private, nonché dai conseguenti oneri posti illegittimamente a carico dei congiunti;

- interventi nei confronti della Regione Toscana per i contributi illegittimamente pretesi;

- richiesta (non accolta) rivolta il 12 maggio 2009 dal Csa alla rivista *Altroconsumo* di pubblicare alcune importanti precisazioni in merito alle notizie errate contenute nell'inchiesta svolta sulle residenze per anziani;

- preparazione dell'editoriale del n. 168/2009 di *Prospettive assistenziali* "Altre iniziative gravemente fuorvianti in materia di contribuzioni economiche";

- presa di posizione contro la delibera approvata dal Comune di Pavia in data 22 ottobre 2009 che viola le norme di legge sui contributi economici;

- segnalazione degli oneri vessatori imposti dalla Conferenza dei Sindaci dell'Ulss di Treviso a carico dei congiunti dei soggetti con grave handicap intellettuale frequentanti i centri diurni o ricoverati presso strutture residenziali;

- organizzazione da parte dell'Utlim, Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettuale e della Fondazione promozione sociale onlus del convegno regionale "Handicap intellettuale. Come garantire una reale integrazione alle persone con limitata o nulla autonomia. Riflessioni, esperienze, proposte" svoltosi a Torino il 9 ottobre 2009;

- raccolta di oltre 26mila firme a sostegno della Petizione popolare per il Piemonte avente, fra l'altro, lo scopo di ottenere il diritto esigibile alle cure sanitarie domiciliari e il rispetto delle leggi vigenti sulle contribuzioni economiche;

- richiesta (non accolta) rivolta al Sindaco e all'Assessore ai servizi sociali del Comune di Milano di conoscere i motivi in base ai quali non avevano risposto all'interrogazione urgente presentata il 12 ottobre 2009 dai Consiglieri comunali Ines Patrizia Quartieri e Giuseppe Landonio sul non rispetto delle norme sulle contribuzioni economiche;

- preparazione per il n. 170/2010 di *Prospettive assistenziali* degli articoli "Una inquietante sentenza del Tar del Veneto sulle contribuzioni economiche" e "Altri gravissimi comportamenti illegittimi volti a scaricare sui congiunti la cura degli anziani gravemente malati e non autosufficienti";

- iniziative volte ad ottenere dalla Regione Piemonte l'abolizione dei contratti di ospitalità per il ricovero presso Rsa poiché le leggi vigenti impongono alle Asl ed ai Comuni di provvedere alle cure socio-sanitarie dei malati cronici non autosufficienti, obbligo che non ammette la stipula di contratti privati in tutti i casi in cui l'accesso alle Rsa è stato disposto dal settore sanitario;

- predisposizione di una seconda Petizione popolare per il Piemonte riguardante anche aspetti economici. Sul n. 171/2010 di *Prospettive assistenziali* sono stati segnalati i risultati raggiunti dalla prima Petizione;

- segnalazione inviata il 30 giugno 2010 al

Direttore generale dell'Asl di Foggia e ad altre autorità in merito all'illegittima richiesta avanzata dal distretto socio-sanitario di Troia-Arcadia ai congiunti di una anziana gravemente malata circa il loro obbligo di provvedere a loro cura e spese alle prestazioni terapeutiche sulla base di una fantasiosa interpretazione dell'articolo 433 del Codice civile;

- appello (inascoltato) rivolto alle organizzazioni di tutela dei soggetti deboli, affinché rivendichino i fondamentali diritti esigibili sanciti dalle leggi vigenti (cfr. l'editoriale del n. 172/2010 di *Prospettive assistenziali*);

- presa di posizione nei confronti del documento di 600 pagine "Il sistema di protezione e cura delle persone non autosufficienti. Prospettive, risorse e gradualità degli interventi", predisposto da vari autori su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in cui erano state omesse tutte le leggi che assicurano diritti pienamente ed immediatamente esigibili a favore delle persone non autosufficienti, oltre un milione di nostri concittadini;

- ennesima segnalazione ai Sindaci della Provincia di Bergamo e ai Sindacati Cgil, Cisl e Uil della zona, in merito alle illegittime richieste di contributi economici avanzate nel marzo 2010 nei confronti delle persone con handicap grave e ai loro congiunti;

- intervento in merito ai contributi economici illegittimi pretesi dalla Società della salute di Empoli, mediante la deliberazione n. 13 del 18 maggio 2010;

- diffusione delle sconvolgenti notizie riportate sul sito web del giornale *La Nazione* del 22 settembre 2010 sulle disastrose conseguenze derivanti dall'imposizione di contributi economici;

- presa di posizione contro le fuorvianti motivazioni della sentenza n. 7933/2010 del Tar dell'Emilia Romagna fondate sulla presunta mancanza del decreto amministrativo previsto dalle norme sull'Isee, senza tener conto che detto decreto è stato sostituito dalle disposizioni della legge 328/2000;

- invio al Sindaco di Varese in data 29 giugno 2010 di una lettera di precisazioni in merito alla richiesta da questi avanzata al Ministro del welfare, Maurizio Sacconi, per chiedere l'approvazione di norme volte ad ottenere dalle famiglie delle persone non autosufficienti il versamento di contributi per la cura e l'assistenza dei loro congiunti;

- segnalazione delle gravissime omissioni contenute nel 20° Rapporto promosso dall'Irccs-Inrca, Istituto a carattere scientifico di ricovero e cura degli anziani, per quanto riguarda le leggi vigenti che garantiscono diritti agli anziani malati cronici non autosufficienti;

- presa di posizione nei confronti del documento delle Regioni in cui non venivano riconosciuti i vigenti diritti esigibili delle persone assistite o malate, ed erano richieste modifiche alle leggi al fine di poter imporre contributi economici ai congiunti dei soggetti con handicap in situazione di gravità ed agli ultrasessantacinquenni malati cronici non autosufficienti;

- organizzazione del convegno "Anziani cronici non autosufficienti e malati di Alzheimer. Il modello Piemonte: situazione attuale e prospettive, con particolare riguardo al Fondo sulle non autosufficienze e all'attuazione dei Lea (Livelli essenziali di assistenza)", svoltosi a Torino il 22 ottobre 2010 con il patrocinio della Regione Piemonte e dell'Ordine dei Medici di Torino e provincia;

- ricorso al Tar di quattro organizzazioni aderenti al Csa (Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, Associazione promozione sociale, Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale, Unione per la tutela degli insufficienti mentali) per l'annullamento (ottenuto) della delibera assunta il 13 luglio 2010 dal Consorzio dei servizi socio-assistenziali del Chierese (Torino) in cui era prevista la sospensione o la riduzione di numerosi servizi essenziali per la vita delle persone in gravi difficoltà;

- segnalazione dell'allucinante comportamento del Comune di Desio (Mb) che, infischiandosi delle leggi vigenti, ha inserito nel proprio regolamento una disposizione in base alla quale «*il richiedente per accedere alle prestazioni [socio-assistenziali o socio-sanitarie, n.d.r.] deve dimostrare di avere preventivamente richiesto gli alimenti agli obbligati e deve presentare idonea dichiarazione dei tenuti per legge attestante l'impegno a partecipare al progetto di aiuto, secondo le rispettive possibilità economiche, da definire successivamente sulla base del minimo vitale*»;

- puntualizzazioni in merito alle fuorvianti affermazioni sulle contribuzioni economiche contenute nel terzo rapporto "L'assistenza agli

(segue alla pag. 37)

anziani cronici non autosufficienti” elaborato da Nna, Network non autosufficienza;

- presa di posizione nei confronti della delibera del Comune di Bari del 29 dicembre 2010 in cui era disposto che detto Comune provvedeva al pagamento dell'intero costo dei centri diurni frequentati da soggetti con handicap intellettivo grave esclusivamente «*nel caso in cui il valore Isee del nucleo familiare del disabile e i redditi personali non superassero i 7.500,00 euro*». Da notare che detta illegittima decisione era stata

assunta sulla base dell'altrettanto illegittimo regolamento della Regione Puglia n. 4/2007, modificato con provvedimento n. 19/2008;

- numerosi (ed inutili) interventi sono stati rivolti agli amministratori del Comune di Bologna che ha continuato a pretendere illegittimi contributi economici dai parenti degli assistiti non autosufficienti, nonostante che il Consiglio comunale avesse approvato il 21 luglio 2008 una delibera (inspiegabilmente mai attuata) che li esentava da ogni onere.